

RG N. [REDACTED]



Tribunale di Palermo

Sezione V Civile

Il Giudice istruttore,
esaminati gli atti depositati nei termini assegnati;
decide la causa a norma dell'art. 281 *sexies* cpc.
si comunichi.

Palermo, 21.5.24

Il Giudice istruttore
dott. Andrea Illuminati



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO

Il Giudice nella persona del dott. Andrea Illuminati, nella causa d'appello iscritta al n. [REDACTED] dell'anno 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

(ex art. 281-sexies c.p.c.)

tra

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *pro - tempore* (avv. [REDACTED])

- *appellante* -

e

[REDACTED] in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* ([REDACTED])

- *appellati* -

conclusioni: v. verbale trattazione scritta del 21.5.24

MOTIVI DELLA DECISIONE

La [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] nella qualità di cessionaria del credito presuntivamente vantato da [REDACTED] con atto di citazione in appello notificato a mezzo pec in data 26/07/2023, impugnava la sentenza nr. [REDACTED] emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo a definizione del giudizio recante [REDACTED] al fine di ottenere nel merito la riforma delle statuizioni rese dal Giudice di prime cure.

Con comparsa di risposta ritualmente depositata, si costituiva in giudizio IptiQ [REDACTED] la quale contestava recisamente i motivi di impugnazione *ex adverso* formulati, chiedendo, per l'effetto, la conferma integrale dell'impugnata pronuncia.

All'esito dell'udienza di discussione, svoltasi nelle forme della trattazione scritta, il Tribunale ha pronunciato la presente sentenza a norma dell'art. 281-sexies cpc.

Ciò posto, l'appello è infondato per le ragioni appresso spiegate.

Con l'atto di impugnazione l'appellante [REDACTED] Autocarrozzeria [REDACTED] lamenta che il Giudice di prime cure, in violazione dell'art 145 C. Ass., abbia erroneamente dichiarato improponibile la domanda attorea per mancata esibizione del veicolo Opel Meriva del [REDACTED] [REDACTED] al Perito inviato dalla Compagnia Assicurativa in fase stragiudiziale.

Ora, della disposizione richiamata dall'appellante possono darsi due diverse letture.

Secondo una prima opzione ermeneutica, il D.lgs. n. 209 del 2005, art. 145, deve essere inteso come una regola processuale di natura prettamente formale: al danneggiato è prescritto, quale requisito per poter avviare il giudizio, soltanto il dovere di inviare una richiesta risarcitoria completa di tutti gli elementi necessari alla valutazione dell'istanza da parte dell'assicurazione e la condizione di proponibilità della domanda si verifica una volta decorso il termine.

Ad avviso del Collegio, tale lettura è riduttiva perché non coglie la *ratio legis* della disposizione: l'art. 145 Codice delle assicurazioni private ha un chiaro intento deflattivo, essendo evidente la finalità "*di razionalizzazione del contenzioso giudiziario, notoriamente inflazionato, nella materia dei sinistri stradali, anche da liti bagatellari*" (così Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111).

Lo scopo del legislatore non è affidato soltanto alla prevista dilazione temporale (invero modesta) di sessanta/novanta giorni, ma - soprattutto - al procedimento ex art. 148 Codice delle assicurazioni private che, nel prescrivere una partecipazione attiva dell'assicuratore alla trattativa *ante causam*, mira a propiziare una conciliazione precontenziosa.

Affinché la procedura di risarcimento descritta dalla norma ora citata possa operare è indispensabile, però, che la compagnia assicuratrice sia posta in condizione di adempiere al dovere impostole e, cioè, di formulare un' "*offerta congrua*".

La proponibilità della domanda risarcitoria, perciò, è legata ad un presupposto formale - la trasmissione di una richiesta contenente elementi (indicati nell'art. 148 Codice delle assicurazioni private) sufficienti a permettere all'assicuratore di "*accertare le responsabilità, stimare il danno e formulare l'offerta*" (in proposito, Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, Rv. 642619-01) - ma anche ad un requisito sostanziale: poiché "*la collaborazione tra danneggiato e assicuratore della r.c.a., nella fase stragiudiziale, impone correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.)*" (Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 19354 del 30/09/2016, in motivazione), il danneggiato è tenuto a collaborare con l'assicuratore per consentirgli di effettuare l'accertamento e la valutazione del danno, attività finalizzate a una proposta conciliativa che sia concretamente riferibile agli elementi comunicati dal richiedente e potenzialmente idonea ad evitare il giudizio (alla "*concreta praticabilità*

di una offerta congrua, meglio realizzabile (e non pretestuosamente eludibile)" fa riferimento Cass., Sez. 3, Sentenza n. 18940 del 31/07/2017, in motivazione; Corte Cost., 3 maggio 2012, n. 111, pone in relazione "l'onere di diligenza, a suo carico (del danneggiato), con l'obbligo di cooperazione imposto all'assicuratore, il quale, proprio in ragione della prescritta specificità di contenuto della istanza risarcitoria, non potrà agevolmente o pretestuosamente disattenderla, essendo tenuto alla formulazione di una proposta adeguata nel quantum").

Aderendo al secondo dei due orientamenti, deve dunque ritenersi che *“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore, a norma del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, art. 145, l'azione per il risarcimento non può essere proposta dal danneggiato che, in violazione dei principi di correttezza (art. 1175 c.c.) e buona fede (art. 1375 c.c.), con la propria condotta abbia impedito all'assicuratore di compiere le attività volte alla formulazione di una congrua offerta ai sensi dell'art. 148 del Codice delle assicurazioni private”* (cfr. sent. 1 dicembre 2017 – 25 gennaio 2018, n. 1829).

Muovendo dalle considerazioni che precedono, deve ritenersi che il primo giudice abbia correttamente dichiarato l'improponibilità della domanda proposta dall'odierno appellante, in quanto la condotta assunta dalla [REDACTED] Autocarrozzeria in fase stragiudiziale non è risultata conforme ai precetti da lei stessa richiamati di cui agli artt. 145 e 148 C. Ass.

Sul punto, si osserva che l'appellante, in violazione dei più comuni doveri di correttezza e buona fede, si è sottratto all'ispezione del mezzo, conseguentemente osteggiando la ricostruzione della dinamica del sinistro, la stima dell'entità del danno e la corretta nonché adeguata valutazione del veicolo al fine di consentire all'odierna appellata di formulare congrua offerta risarcitoria.

Siffatto atteggiamento assunto dalla parte, non può in alcun modo far dubitare del corretto operato dell'assicuratore, che ha prontamente istruito il sinistro, incaricando in ben tre diversi momenti il Perito fiduciario di zona ad eseguire la stima del danno al veicolo attoreo danneggiato.

Tuttavia, l'unico atto di messa a disposizione del veicolo da parte della [REDACTED] Autocarrozzeria [REDACTED] è avvenuto in un momento oltremodo tardivo, ossia dopo vani tentativi, e per di più a vettura già riparata e sulla base di meri rilievi fotografici unilateralmente scattati.

A ciò si aggiunga che la fattura di riparazione, significativamente redatta dalla stessa [REDACTED] Autocarrozzeria [REDACTED] - nella qualità di creditrice - è stata trasmessa all'assicuratore solo successivamente alla notificazione dell'atto introduttivo del primo grado del presente giudizio.

Sul punto il GdP di Palermo ha correttamente rilevato che *“la possibilità di avvalersi della fattura ai fini della quantificazione del danno, in luogo dell'ispezione del veicolo danneggiato, presuppone che l'impresa di assicurazione disponga di elementi*

per accertare la fondatezza della domanda, quanto a veridicità del sinistro e danni materiali riportati dal veicolo (ad esempio di un rapporto di incidente stradale o di fotografie ritraenti i veicoli nella posizione di quiete dopo l'urto), il che non si è verificato nel caso in esame. In terzo luogo si osserva che la fattura può essere presa in considerazione quale base per la quantificazione del danno solo quando provenga dalla terza officina, e non quando provenga dalla stessa richiedente e ciò per la ragione che il documento proveniente dalla stessa parte che intende avvalersi di esso a proprio vantaggio non ha valore probatorio. Infine si osserva che ciò che è stato inviato non è una fattura (ossia un documento fiscale ma una "fattura pro forma" ossia una sorta di "proposito di fattura", privo di qualsiasi effetto nel mondo giuridico" (v. p- 4 - 5 motivazione sentenza impugnata).

Per tutto ciò l'appello va rigettato e confermata la sentenza impugnata.

Le spese del presente grado seguono la soccombenza della parte appellante; liquidazione come in parte dispositiva avuto riguardo al dm 55/14 (e successive modificazioni).

p.q.m.

Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:

- rigetta l'appello proposto da [REDACTED] Autocarrozzeria [REDACTED] avverso la sentenza del g.d.p. di Palermo n° 2228/2023 che conferma in ogni sua parte;
- condanna [REDACTED] Autocarrozzeria [REDACTED] al rimborso in favore di iptiQ [REDACTED] delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in complessivi €. 1.500,00 per compenso di avvocato, oltre ad oneri e accessori di legge;
- sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni di cui all'art. 13 comma 1 quater TU n. 115 del 2002 per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Palermo, 21.5.24

Il Giudice Unico
dr. Andrea Illuminati